

ORDINANZA N. 16/2024/ANE

Norme per la disciplina della circolazione delle persone e degli automezzi nell'area interna dell'Aeroporto di Bolzano/San Giacomo

IL DIRETTORE AEROPORTUALE NORD EST

- VISTI** gli artt. 687, 705, 718, 1174 e 1235 del Codice della Navigazione;
- VISTO** il DPR 4 Luglio 1985 n. 461 in materia di "recepimento nell'ordinamento interno dei principi generali contenuti negli allegati alla Convenzione relativa all'Aviazione Civile Internazionale di Chicago del 1944";
- VISTO** l'Annesso 17 alla Convenzione Internazionale Aviazione Civile in materia di security;
- VISTO** il Manuale di Sicurezza ICAO per la protezione dell'Aviazione Civile contro gli atti di intervento illecito;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 300 dell' 11 Marzo 2008
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 272 del 2 Aprile 2009;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 185 del 04 Marzo 2010;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 173 del 29 Febbraio 2012;
- VISTO** il Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile del 19 Marzo 2012;
- VISTO** il D. Lg.vo 250/97 istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
- VISTO** il Codice della Strada approvato con D.L. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche;
- VISTO** il Regolamento Enac per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti;
- VISTA** la Circolare ENAC Sec 05 "Contenuti e procedure di formazione per la security" ed il relativo Manuale del 20/12/2012;
- VISTA** la Nota Informativa dell'ENAC NI-2013-011 dell'11 Ottobre 2013
- VISTE** le precedenti ordinanze e relative interpretazioni in materia di circolazione, di accesso delle persone e dei veicoli nell'ambito degli spazi doganali e nell'area di movimento dell'aeroporto di Bolzano;
- CONSIDERATA** la necessità di procedere alla modifica dell' Ordinanza 10/2013 in materia di disciplina del tesseramento aeroportuale e degli accessi nelle aree aeroportuali dell'aeroporto di Bolzano

ORDINA

ART. 1 – DEFINIZIONI

Ai fini della presente Ordinanza, si definiscono:

Area lato volo (airside): l'area di movimento dell'aeroporto, comprensiva di edifici, porzioni di suolo e strutture adiacenti (es. aerostazione), il cui accesso è regolamentato e sottoposto a controllo.

Area di movimento: la porzione dell'aeroporto destinata al decollo, atterraggio, rullaggio e sosta degli aeromobili.

Area sterile (Security Restricted Area - SRA): porzione dell'airside sottoposta a controlli di sicurezza per impedire l'accesso a persone o veicoli non autorizzati.

Parte critica dell'area sterile (Critical Part - CP): segmento dell'area sterile, delimitato in modo chiaro, comprendente:

- le zone accessibili ai passeggeri in partenza con bagagli a mano già sottoposti a controllo di sicurezza;
- le aree di transito o deposito dei bagagli da stiva già controllati e non ancora protetti. All'aeroporto di Bolzano, le parti critiche coincidono con l'intera area sterile.

Piazzale (apron): area delimitata all'interno dell'area di movimento, dedicata a operazioni di imbarco/sbarco di passeggeri, posta e merci, nonché al rifornimento e alla sosta degli aeromobili.

Area di manovra (manoeuvring area): parte dell'area di movimento utilizzata esclusivamente per il decollo, atterraggio e rullaggio degli aeromobili, con esclusione dei piazzali.

Area lato terra (landside): area dell'aeroporto aperta al pubblico, esterna all'airside.

ASA (Aircraft Safety Area): zona di sicurezza per aeromobili delimitata da segnaletica apposita, che deve essere mantenuta libera da veicoli e attrezzature durante le manovre di ingresso o uscita degli aeromobili dalla piazzola (stand) di parcheggio situata sull'apron.

Veicoli di servizio: veicoli, macchine operatrici e mezzi operativi (anche trainati) utilizzati per servizi aeroportuali.

Mezzi speciali: veicoli e attrezzature particolari, anche non targati, di proprietà o in uso a Enti e società che svolgono continuamente attività connesse al trasporto aereo, autorizzati alla circolazione nelle aree aeroportuali interne.

Strada di circolazione dei veicoli (service road): area del piazzale delimitata da strisce bianche, destinata al transito di veicoli, autobus e mezzi speciali.

Manuale di Aeroporto: documento redatto dal Gestore aeroportuale *ABD Airport S.p.A.* in conformità al Regolamento (UE) 2018/1139 e relativi atti di esecuzione. Contiene istruzioni, informazioni e procedure operative specifiche per l'aeroporto di Bolzano.

PEA (Piano di Emergenza Aeroportuale): documento operativo, nella versione vigente, che regola la gestione di emergenze, inclusi incidenti aerei.

Airside Driving Permit Certificate (ADP/ADC): certificazione necessaria per la guida di veicoli o mezzi speciali all'interno dell'airside, rilasciata secondo una procedura definita dal Regolamento di Scalo.

Area doganale: zone e locali dell'aeroporto sottoposti a vigilanza e controllo doganale, eventualmente eseguito dalla Guardia di Finanza su delega della Dogana.

Sicurezza aerea (security): combinazione di misure, risorse umane e materiali finalizzate a proteggere l'aviazione civile da atti di interferenza illecita che ne compromettano la sicurezza.

Sicurezza operativa (safety): insieme di misure e risorse tecniche e organizzative volte a garantire condizioni oggettive di sicurezza delle infrastrutture, impianti e operazioni aeronautiche.

Uscite di emergenza/sicurezza: varchi destinati esclusivamente all'evacuazione per la salvaguardia della vita umana, il cui uso in situazioni ordinarie è vietato.

Gestore aeroportuale: soggetto responsabile della gestione e amministrazione delle infrastrutture aeroportuali, secondo principi di trasparenza e non discriminazione, nonché del coordinamento delle attività degli operatori privati presenti nell'aeroporto.

Handler aeroportuale: società operante sullo scalo, responsabile dei servizi di assistenza a terra per una compagnia aerea o un gruppo di compagnie aeree. Assicura le attività di assistenza connesse ai voli in arrivo e in partenza, relative ai passeggeri, agli aeromobili (attraverso le attività di rampa e la gestione dei bagagli) e al trattamento delle merci e della posta.

La società *ABD Airport S.p.A.* è il Gestore aeroportuale dell'aeroporto di Bolzano.

Background check: controllo documentato dell'identità e della storia personale di un individuo, compresi gli eventuali precedenti penali, effettuato allo scopo di valutare l'idoneità di tale persona ad accedere alle aree sterili.

Background check rafforzato: controllo documentato dell'identità e della storia personale di un individuo, compresi gli eventuali precedenti penali in tutti gli Stati di residenza almeno degli ultimi 5 anni, inclusi dati di intelligence, e ogni altra informazione pertinente a disposizione delle autorità nazionali competenti che possono essere rilevanti ai fini dell'idoneità di una persona a svolgere mansioni in aeroporto ed ottenere il rilascio del Tesserino di Ingresso in Aeroporto.

PARTE PRIMA

ACCESSI

ART. 2 – AREA STERILE E PARTE CRITICA

Sull'aeroporto di Bolzano l'area sterile coincide con la parte critica.

ART. 3 – VARCHI DI ACCESSO

L'aeroporto di Bolzano dispone di:

- 1 varco pedonale,
- 1 varco carraio,
- 3 varchi di emergenza/sicurezza
- 2 varchi di servizio.

Il varco pedonale è ubicato all'interno dell'aerostazione, al piano terra, ed è costituito da 2 linee di controllo.

Il varco carraio per accesso mezzi e forniture è sempre presidiato ed è ubicato sul prolungamento della strada di accesso all'aeroporto in prossimità dell'edificio ENAV - AFIU.

I varchi di emergenza/servizio utilizzati secondo le dettagliate procedure contenute nel PEA, sono:

- il “varco di emergenza RWY nord”, ubicato in prolungamento dell'asse pista in macadam in direzione nord;
- il “varco di emergenza RWY sud”, ubicato in prolungamento dell'asse pista in macadam in direzione sud;
- il “varco di emergenza GLD sud”, ubicato in prolungamento dell'asse pista in erba in direzione sud;

I varchi di servizio utilizzabili in casi assolutamente necessari ed eccezionali secondo le dettagliate procedure deliberate nei rispettivi CSA e/o solo previo accordi con gli Enti e le FF.OO. sono:

- I “varco di emergenza/servizio del Corpo Permanente Vigili del Fuoco”, ubicato presso la caserma del servizio antincendio aeroportuale del Corpo Permanente VVF;
- il “varco di emergenza impianto fotovoltaico”, ubicato al punto finale della strada aeroportuale nelle vicinanze dell'impianto fotovoltaico dell'Aeroporto di Bolzano solo previ accordi con gli Enti e le FF.OO.

ART. 4 – ACCESSO DELLE PERSONE NELL'AREA STERILE – MOTIVO LEGITTIMO

L'accesso all'area sterile è disciplinato dal Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile – parte A – capitolo 1.2. è regolato dalla apposita procedura emessa dal gestore aeroportuale ABD AIRPORT SPA contenuta nel Programma di Sicurezza Aeroportuale (PSA), dal Regolamento di Scalo, nonché dalle procedure contenute nel Manuale di Aeroporto redatto dal gestore aeroportuale.

Per accedere all'area sterile dell'aeroporto di Bolzano la persona deve avere un “motivo legittimo”. Per “motivo legittimo”, riferito alle persone, si intende viaggio, lavoro, formazione, informazione/educazione:

1. il viaggio è associato all'imbarco, in qualità di passeggero, scorta o equipaggio, su di un volo che è schedato in partenza da quell'aeroporto nelle ore seguenti all'accesso all'area sterile;
2. per lavoro si intende qualsiasi attività per cui la persona è impiegata e che deve essere svolta all'interno delle aree ove la persona sta accedendo e nel periodo in cui il soggetto accede; ciò include ad esempio le mansioni svolte dai servizi di emergenza, dagli appaltatori o mansioni ispettive relative ad attività istituzionali pubbliche;
3. la formazione è ogni attività formativa associata a compiti svolti, o da svolgere in futuro, all'interno di tali aree una volta terminato il periodo formativo. Pertanto l'accesso a tali zone è richiesto per acquisire conoscenza e familiarità con le aree in questione, o attività che si svolgono nell'area;
4. l'informazione/educazione include le visite scortate a favore di visitatori che necessitano di acquisire conoscenze e comprensione delle attività aeroportuali per ragioni specifiche, ad esempio a favore di coloro che sono addetti allo sviluppo e alla redazione di normativa aeronautica che devono necessariamente visionare l'ambiente aeroportuale. Sono altresì incluse le visite scolastiche nonché iniziative turistiche e similari organizzate dal gestore previa approvazione da parte dell'autorità competente.

ART. 5 – ACCESSO DELLE PERSONE NELL'AREA STERILE – TITOLI VALIDI ALL'ACCESSO

Per essere autorizzata ad accedere alle aree sterili, ciascuna persona deve esibire una delle seguenti autorizzazioni:

1. una carta di imbarco valida, o un documento equivalente, emesso per un volo in partenza nelle ore seguenti dallo scalo di Bolzano;
2. un valido tesserino identificativo di membro dell'equipaggio, rilasciato dal vettore aereo o dall'autorità nazionale competente;
3. un tesserino di ingresso in aeroporto valido;
4. un valido documento identificativo dell'autorità nazionale competente, vale a dire il tesserino multiservizio con banda laterale rossa rilasciato agli ispettori ENAC;
5. un valido documento identificativo rilasciato dall'autorità di controllo e riconosciuto dall'autorità nazionale competente, vale a dire la tessera rilasciata dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo.

Nel procedimento di rilascio, sospensione, ritiro e revoca dei lasciapassare aeroportuali di ingresso, in esecuzione di quanto disposto dal Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile (Parte A, Allegato B - Procedura Tesseramento e Lasciapassare), ENAC mantiene esclusivamente il compito di dirimere qualsiasi controversia eventualmente insorta tra i soggetti coinvolti.

ART. 6 – LIMITAZIONI

Tutte le persone che, a qualsiasi titolo, ai sensi dei precedenti articoli, hanno libero accesso agli spazi doganali ed al piazzale aeromobili, possono accedere alle zone consentite solo per motivi di lavoro e per il tempo necessario all'espletamento delle proprie funzioni. È comunque vietata, in tutto il comprensorio aeroportuale, la permanenza alle persone che, isolatamente o in gruppo, su veicoli o meno, rechino, con la loro presenza o comportamento, manifesto pregiudizio alla regolarità ed alla sicurezza dell'attività aeroportuale.

ART. 7 – CONTROLLI DI SICUREZZA

Tutte le persone e gli oggetti da esse trasportati che accedono all'area sterile dell'aeroporto di Bolzano, a vario titolo, sono sottoposte ai controlli di sicurezza previsti dalla normativa di settore vigente. Per consentire agli organi di controllo incaricati di far osservare la presente Ordinanza una più facile identificazione delle persone autorizzate ad operare nelle aree aeroportuali ed in particolare all'interno delle aree sterili, tutti sono tenuti ad esporre il tesserino e renderlo chiaramente visibile. I titolari dei tesserini sono inoltre obbligati a fornire ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di P.S. indicazioni sulla propria identità personale e – nei casi previsti – ad esibire i propri documenti di riconoscimento nel più breve tempo possibile.

ART. 8 – RILASCIO DEL TESSERINO DI INGRESSO IN AEROPORTO – T.I.A.

Ai fini del rilascio del Tesserino di Ingresso in Aeroporto l'ente o la società di appartenenza presenta all'ufficio Tesseramento del gestore il Modulo previsto, compilato in ogni sua parte e corredato della richiesta documentazione, pubblicato sul sito bolzanoairport.it. La modalità e le tempistiche di rilascio e di rinnovo T.I.A. sono riportate nell'apposita "Procedura per il rilascio dei permessi di accesso alle aree aeroportuali" del gestore, pubblicata sul sito web sopra citato. In caso di contestazione per il diniego al rilascio del T.I.A., la Direzione Aeroportuale è responsabile della definizione dell'esito della procedura.

Le procedure di rilascio, sospensione, ritiro e revoca dei T.I.A. sono disciplinate dal Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile – Parte A, Allegato B – "Procedura Tesseramento e Lasciapassare". Le condizioni che determinano l'esito negativo del background check, la sospensione o la revoca dei tesserini aeroportuali d'ingresso già rilasciati, sono quelle indicate nell'allegato 1 del Cap. 11 del Programma Nazionale di Sicurezza.

La tipologia degli articoli proibiti, consentiti per alcune categorie di persone diverse dal passeggero, viene evidenziata sul Tesserino di Ingresso in Aeroporto con la dizione CAT, in relazione all'Appendice 1-A del Regolamento UE 2015/1998. Gli articoli elencati nell'appendice 1-A citata sono conservati nelle aree sterili in condizioni di sicurezza, a cura del detentore. Gli articoli proibiti al passeggero, di cui alle lettere c), d) ed e) dell'appendice 4-C del Regolamento UE 2015/1998 possono essere utilizzati nelle aree sterili, purché non siano accessibili ai passeggeri. Al personale esentato dai controlli di sicurezza, secondo la normativa vigente, è inserita nel T.I.A. la dicitura "Esente". È previsto il rilascio del Tesserino di Ingresso in Aeroporto anche per chi opera stabilmente nelle aree aperte al pubblico, il quale va esposto in modo visibile per tutto il periodo in cui l'operatore si trova nelle aree dell'aeroporto.

ART. 9 – DOPPIO CONTRATTO DI LAVORO

A coloro che hanno un doppio contratto di lavoro sono rilasciati due diversi TIA intestati alla stessa persona con l'indicazione delle diverse società per le quali lavora. La responsabilità della piena osservanza delle norme in materia di lavoro dipendente ricade sulle parti contraenti.

ART. 10 – VALIDITÀ DEL TESSERINO DI INGRESSO IN AEROPORTO

I tesserini di ingresso in aeroporto si distinguono in relazione alle bande colorate e alle aree numerate previsti nel Programma Nazionale per la Sicurezza, riportati nell'apposito Modulo pubblicato sul sito web dell'aeroporto. La validità del T.I.A. corrisponde alla data di scadenza del contratto di lavoro della persona dipendente o, qualora sia inferiore, alla scadenza del contratto di appalto/subappalto della società. La validità del T.I.A. non può, comunque, superare i 5 anni. L'emissione dei TIA di colore giallo è prevista nelle parti di aeroporto, terreni adiacenti ed edifici o parti di edifici che non si trovano nell'area lato volo (airside) ma che vi confinano

tramite possibili accessi diretti. La validità del TIA è automaticamente sospesa dall'Ufficio tesseramento in caso del suo mancato utilizzo per 60 giorni consecutivi.

ART 11 – RESTITUZIONE, FURTO E SMARRIMENTO DEL TESSERINO DI INGRESSO IN AEROPORTO

Il tesserino di ingresso in aeroporto deve essere restituito, a cura dell'ente o della società di appartenenza che ne ha fatto richiesta di rilascio, all'ufficio tesseramento entro 7 giorni lavorativi dal verificarsi di una delle cause di seguito riportate:

1. su richiesta dell'ENAC;
2. cessazione del rapporto di lavoro;
3. cambiamento del datore di lavoro;
4. modifica delle aree di accesso autorizzate;
5. scadenza;
6. ritiro.

I titolari dovranno denunciare immediatamente all'Autorità di Pubblica sicurezza l'eventuale furto o smarrimento del tesserino, trasmettendo tempestivamente copia della denuncia al Gestore Aeroportuale.

ART. 12 – TESSERINO DI ACCESSO CON SCORTA – TESSERINO DI INGRESSO VISITATORE (T.I.V.)

Solo in casi eccezionali, e per particolari motivi di servizio, una persona può essere dispensata dal possesso del T.I.A. a condizione che venga scortata da una persona titolare di un T.I.A. abilitato alla scorta ogni volta che debba accedere alle aree sterili. L'accesso con scorta ha validità strettamente connessa al periodo di necessità operativa, e comunque massima di 24 ore, e possono essere rilasciati al massimo 3 Tesserini di ingresso visitatore (TIV) alla stessa persona nell'arco di 30 giorni, fatti salvi i casi in cui sia dimostrata la necessità di accedere un numero superiore di volte. In tal caso la richiesta di accesso dovrà essere opportunamente motivata dal soggetto richiedente e il Security Manager del Gestore dovrà valutarne la legittimità informandone la Direzione Aeroportuale. Esclusivamente i titolari di T.I.A. in corso di validità sono autorizzati ad effettuare la scorta al visitatore alle seguenti condizioni:

1. avere la persona scortata sempre sotto diretto controllo visivo;
2. garantire con ragionevole certezza che la persona scortata non commetta violazioni di sicurezza.

Lo scortante può effettuare il servizio di scorta esclusivamente nelle aree per le quali ha autorizzazione ad operare indicate nel T.I.A.

ART. 13 – LASCIAPASSARE VEICOLARE – RILASCIO E VALIDITA'

Tutti i mezzi che circolano all'interno delle aree sterili, compresi quelli degli Enti di Stato, sono in possesso di un lasciapassare veicolare, rilasciato a fronte di una accertata necessità operativa. Il lasciapassare veicolare deve essere esposto in modo visibile per tutto il periodo in cui il veicolo si trovi nelle aree sterili dell'aeroporto. Sono previste due tipologie di lasciapassare veicolare:

1. Temporaneo: validità massima 24 ore;
2. Permanente: per i veicoli che operano stabilmente, compresi quelli degli Enti di Stato.

La validità del permesso veicolare coincide con l'esigenza operativa e comunque non potrà superare i cinque anni. La società, o l'ente proprietario, sono tenuti a mantenere in corso di validità la copertura assicurativa e la revisione del mezzo per tutta la durata del lasciapassare rilasciato.

ART. 14 – RESTITUZIONE DEL LASCIAPASSARE VEICOLARE

Il lasciapassare per veicoli deve essere immediatamente restituito al gestore aeroportuale a cura dell'ente o società che ne ha presentato richiesta di rilascio su richiesta dell'ENAC e/o del gestore aeroportuale oppure quando il veicolo non ha più necessità di accedere all'area sterile. Alla scadenza il lasciapassare veicolare deve essere restituito all'ufficio tesseramento.

ART. 15 – GATES DI IMBARCO

I gates di imbarco, ubicati nelle sale partenze dell'aeroporto di Bolzano, possono essere utilizzati dai passeggeri in partenza esclusivamente nei tempi utili all'imbarco. La carta di imbarco non è considerato più titolo valido all'accesso sul piazzale aeromobili al termine delle fasi di imbarco e successivamente alla chiusura del gate. È fatto divieto al passeggero di forzare le porte dei gates e le porte di emergenza ubicate nelle sale partenze nonché di eludere i controlli ai gates.

ART. 16 – AEROSTAZIONE - SBARCO DEI PASSEGGERI

I passeggeri di voli provenienti da Paesi Schengen, dopo lo sbarco, saranno condotti alla sala arrivi ove accederanno attraverso la porta "arrivi Schengen". Viceversa i passeggeri provenienti da Paesi extra Schengen avranno accesso alla sala arrivi attraverso la porta "arrivi extra Schengen".

ART. 17 – LIMITAZIONI AGLI ACCESSI IN AEROSTAZIONE

L'accesso in aerostazione potrà essere ristretto e limitato dalla Direzione Aeroportuale ove situazioni contingenti, inerenti alla sicurezza aeroportuale, lo richiedano. In questo caso, l'accesso all'aerostazione sarà consentito attraverso un'unica porta dove chiunque entri potrà essere sottoposto ad ispezioni alla persona, agli oggetti al seguito ed ai bagagli, con le modalità previste dalle norme vigenti.

ART. 18 – CONTROLLI AI VARCHI

L'ingresso in area sterile è subordinato alla effettuazione dei controlli da parte del personale preposto, secondo i criteri stabiliti dal Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile e alla verifica dei requisiti di accesso prescritti dal Regolamento di Scalo.

Al momento del transito presso il varco carraio, i mezzi che trasportano forniture di bordo, di aeroporto, posta e merci devono essere muniti di bolla di accompagnamento o di elenco del materiale trasportato. La Guardia di Finanza effettua i controlli di istituto.

Durante il periodo di permanenza dei veicoli all'interno delle aree aeroportuali possono essere effettuati controlli sui titoli di accesso a cura di personale ENAC, delle Forze dell'Ordine e del gestore aeroportuale ABD AIRPORT SPA.

PARTE SECONDA

CIRCOLAZIONE DEI MEZZI IN AIR SIDE

ART.19 – PERCORSI

La circolazione e la sosta sul piazzale aeromobili dei veicoli autorizzati dovranno essere limitate ad effettive esigenze di servizio per le sole aree interessate e per il tempo strettamente necessario alla prestazione. Il percorso da utilizzare è delimitato da strisce di colore bianco.

ART.20 – ASSICURAZIONI

Tutti i veicoli che accedono senza scorta in air side, con esclusione degli automezzi di servizio dell'ENAC e degli Enti di Stato, devono essere provvisti di polizza RC auto con le seguenti caratteristiche:

1. operatività in ambito aeroportuale;
2. espressa inclusione della copertura di danni ad aeromobili mezzi ed infrastrutture aeroportuali;
3. massimale non inferiore a € 7.290.000,00 per sinistro per veicoli circolanti solo sulla Viabilità Esterna;
4. massimale non inferiore a € 10.000.000,00 per sinistro per veicoli circolanti sulla Viabilità Interna, e Viabilità Perimetrale dell'Area di Manovra;

Il Gestore, i prestatori di servizi a terra e le compagnie aeree potranno essere esentati dall'assicurare singolarmente i propri mezzi di servizio destinati a non uscire dall'aeroporto, qualora dimostrino di aver coperto con altra assicurazione, globale, gli eventuali danni causati dai suddetti veicoli, sia durante l'effettuazione del servizio cui gli stessi sono destinati, che in tutti gli altri casi. I prestatori di servizi a terra sono tenuti a stipulare idonea polizza assicurativa nel rispetto dei massimali di cui all'art. 9 del Regolamento ENAC Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra.

ART. 21 – SOSTA

È fatto assoluto divieto di lasciare in sosta nell'area di movimento qualsiasi mezzo che possa causare intralcio o impedimento alla circolazione degli aeromobili o degli altri automezzi. Durante le attività operative, gli automezzi che sostano nelle aree vicine a quelle dove sostano gli aeromobili, devono essere spenti e frenati, ma parcheggiati in condizioni idonee a consentire, in caso di necessità, lo sgombero rapido per motivi di sicurezza. Tutti gli automezzi, quando non impegnati in attività operative, devono essere parcheggiati nelle aree designate dal gestore aeroportuale. Gli automezzi che sostano in aree accessibili ai passeggeri, devono essere chiusi a chiave, qualora al loro interno vi siano strumenti di lavoro utilizzabili come armi improprie.

ART. 22 – PATENTI E ABILITAZIONI

I conducenti dei veicoli di servizio dovranno essere muniti della patente di guida valida per la categoria alla quale il veicolo appartiene e conseguire l'abilitazione alla guida in ambito aeroportuale (ADP- Airside Driving Permit) come da procedura consultabile nell'apposita sezione del sito bolzanoairport.it. I conducenti di mezzi che trasportino materiale, al momento

del transito dal varco doganale, dovranno, a richiesta, esibire la bolla di accompagnamento e/o l'elenco del materiale

ART. 23 – MEZZI SPECIALI

I conducenti delle macchine operatrici e dei mezzi speciali, non muniti di targa, (ad eccezione degli autobus per trasporto passeggeri), dovranno essere muniti, oltre che della patente almeno di categoria "B" in corso di validità, anche di uno specifico attestato rilasciato dalla società di appartenenza, certificante l'abilitazione degli stessi alle operazioni aeroportuali. La continua e piena efficienza delle macchine operatrici e dei mezzi speciali non muniti di targa deve essere garantita dall'ente o società che ne ha la proprietà o l'uso, secondo le norme vigenti che ne regolano l'utilizzo. Il proprietario del mezzo deve curarne la revisione, ai fini di accertarne le condizioni di sicurezza per la circolazione.

Con esclusione dell'area di manovra e limitatamente al personale del gestore aeroportuale, del prestatore di servizi di assistenza a terra e di imprese di manutenzioni aeromobili, certificati e operanti presso l'aeroporto di Bolzano, è consentito l'utilizzo di biciclette e di motocicli a due e tre ruote e di qualsiasi veicolo semovente, unitamente all'ADP.

ART. 24 – REGOLE GENERALI

I conducenti di tutti i veicoli e mezzi sono tenuti a:

1. tenere una velocità non superiore ai 10 km/h sul piazzale e rispettare i limiti di velocità indicati dalla segnaletica sulle restanti aree;
2. tenere una condotta di guida tale che, in qualsiasi condizione di tempo e di visibilità, i veicoli non costituiscano un pericolo per la sicurezza delle persone o delle cose, o causa d'intralcio alla circolazione degli aeromobili e degli altri veicoli;
3. rispettare la segnaletica aeroportuale;

ART. 25 – DIRITTI DI PRECEDENZA

I mezzi antincendio e di soccorso (Vigili del Fuoco e ambulanze con luci lampeggianti blu accese) che procedono in soccorso di un aeromobile in emergenza devono avere la precedenza su tutto il resto del traffico di superficie.

Fatte salve le disposizioni di cui sopra, il diritto di precedenza è riservato, nell'ordine, a:

1. Aeromobili in atterraggio, decollo o in rullaggio;
2. Aeromobili al traino;
3. Pedoni;
4. Mezzi operativi.

Fatto salvo quanto previsto nei punti da 1 a 4, i veicoli e i mezzi che trainano aeromobili devono comunque rispettare, in area di manovra e nelle altre aree sotto il controllo dell'AFIU, le istruzioni fornite via radio dallo stesso AFIU.

ART. 26 – LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE PEDONALE

Non è consentito circolare a piedi nelle aree il cui accesso è subordinato ad autorizzazione da parte dell'AFIU, se non in casi eccezionali e per esigenze strettamente legate al ripristino o al

mantenimento della funzionalità delle infrastrutture di volo e attività legate alle operazioni di volo (es. traino recupero alianti), previo coordinamento con ENAV S.p.A. e gestore aeroportuale ABD Airport S.p.A.

ART. 27 – DOTAZIONI ED EQUIPAGGIAMENTI DEI VEICOLI E ALTRI OGGETTI MOBILI

I veicoli e altri oggetti mobili, non muniti di targa, per poter essere autorizzati a circolare nell'area di movimento devono essere in possesso delle dotazioni ed equipaggiamenti riportati nella procedura inserita nel Manuale di Aeroporto.

ART. 28 – DEROGHE AL CODICE DELLA STRADA

Nell'air side i conducenti degli automezzi sono esonerati dall'obbligo di indossare la cintura di sicurezza previsto dal Codice della strada.

Inoltre, in deroga all'art. 173 del Codice della Strada, nell'airside, i dipendenti degli Enti e società che operano in aeroporto possono utilizzare, per esigenze di servizio, gli apparati radiotelefonici mentre sono alla guida di mezzi.

ART. 29 – PARCHEGGIO

Tutti gli automezzi autorizzati potranno parcheggiare esclusivamente negli spazi riservati.

ART. 30 – SEGNALI DIURNI

I veicoli autorizzati a circolare nell' area di movimento, devono essere muniti di apposite dotazioni obbligatorie previste nella procedura inserita nel Manuale di aeroporto.

ART. 31 – SEGNALI NOTTURNI

I veicoli di servizio e gli altri mezzi autorizzati ad accedere alle aree doganali, qualora debbano interessare l'area di movimento in ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità, devono essere muniti di appositi segnali luminosi come definito nella procedura inserita nel Manuale di Aeroporto.

ART. 32 – LIMITE DI LUNGHEZZA DEI CONVOGLI

Allo scopo di assicurare la massima sicurezza limitando la lunghezza dei convogli sul piazzale è consentito per ogni convoglio il traino di un massimo di 5 carrelli.

ART. 33 – AREA DI MANOVRA

L'accesso all'area di manovra è consentito, previa autorizzazione data dalla Torre di controllo e richiesta a mezzo radio ricetrasmittente. I conducenti dovranno essere in possesso di abilitazione di colore rosso e attenersi strettamente a quanto disposto nell'apposito programma redatto dalla società di gestione e approvato dall'E.N.A.C; inoltre devono indossare un indumento ad alta visibilità.

Ogni intersezione della strada perimetrale con l'area di manovra è chiaramente evidenziata con apposita segnaletica, orizzontale e verticale, che prevede l'assoluto diritto di precedenza agli aeromobili.

Gli automezzi di servizio destinati ad operare, anche saltuariamente, nell' area di manovra, dovranno avere, oltre ai segnali di cui ai precedenti articoli, anche le dotazioni previste nella procedura inserita nel Manuale di Aeroporto.

ART. 34 – STRADA PERIMETRALE

L'accesso alla strada perimetrale dell'aeroporto è consentita a tutti i mezzi ed autoveicoli dotati di lasciapassare se guidati da operatori in possesso di patente aeroportuale.

ART. 35 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si fa rinvio alle norme contenute nel codice della strada, laddove applicabili e non in evidente contrasto con la natura del servizio esplicito in ambito aeroportuale o in evidente contrasto con le caratteristiche del layout aeroportuale.

PARTE TERZA

ABILITAZIONE ALLA GUIDA

ART. 36 - OBBLIGHI

Chiunque debba essere adibito, anche occasionalmente, alla guida di veicoli nell'area di movimento dell'Aeroporto di Bolzano deve possedere, oltre ad idonea patente di guida in corso di validità, anche un'apposita abilitazione rilasciata dalla società di gestione dell'aeroporto di cui alla procedura consultabile sul sito bolzanoairport.it.

ART. 37 – CONTROLLI

Il titolare dell'abilitazione di cui all'art. 35 dovrà esibirla, su richiesta, agli organi competenti, ogni qualvolta si trovi alla guida di un veicolo nell'area di movimento dell'aeroporto. Nell'ipotesi in cui un soggetto abbia conseguito l'abilitazione alla guida ma, all'atto di una eventuale verifica, non sia in possesso del relativo contrassegno, sarà tenuto a portarlo in visione, entro il termine di dieci giorni, agli Organi che hanno effettuato il controllo.

ART. 38 – DEROGHE

Il personale in possesso di tesserino visitatore, ma senza specifica abilitazione per la guida nelle aree sterili aeroportuali, potrà condurre automezzi nell'area di movimento, purché accompagnato o scortato da personale abilitato alla guida in possesso di T.I.A. permanente e abilitato alla scorta. Non è richiesto il conseguimento della patente aeroportuale per il personale che interviene nei seguenti casi:

- emergenza o incidente,
- stati di allarme o incidente per atti illeciti,
- gravi calamità naturali,
- assistenze a voli di stato, militari, umanitari ed ambulanza.

ART. 39 - PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI ALLA GUIDA

I provvedimenti di ritiro, sospensione e revoca della patente aeroportuale sono presi dal gestore aeroportuale e per esso dal Safety Manager.

PARTE QUARTA

NORME TRANSITORIE E FINALI.

ART. 40 – ESERCIZIO DELLA CACCIA

All'interno dell'aeroporto è vietato l'esercizio della caccia. Particolari disposizioni di carattere temporaneo potranno essere date, d'intesa con gli organi competenti, per la cattura di selvaggina, la cui presenza costituisce pericolo per la navigazione aerea.

ART. 41 – ANIMALI AL SEGUITO

I cani e gli altri animali, eventualmente al seguito dei passeggeri, dei visitatori e degli operatori aeroportuali, devono restare costantemente al guinzaglio e sotto il diretto controllo dei proprietari, che devono ottemperare alle disposizioni di Legge previste in merito alla loro custodia e far sì che non arrechino disturbo alle persone.

ART. 42 – DIVIETI

In tutto l'aeroporto è rigorosamente vietato fumare, tranne che nelle zone autorizzate e debitamente segnalate. È vietato altresì l'uso di fiamme libere, salvo gli usi autorizzati ai sensi del Manuale di Aeroporto.

È vietato aprire le porte di emergenza, ubicate nella struttura aeroportuale e dalle quali si accede all'area sterile, senza giustificato motivo, comprovato da esigenze di sicurezza.

In airside è vietato gettare carte, oggetti e rifiuti di qualsiasi genere.

In airside e in aerostazione sono vietate riprese fotografiche e cinematografiche per motivi professionali e/o a scopo di lucro, senza l'espressa autorizzazione dell'ENAC – Ufficio Aeroportuale di Bolzano, per il tramite della società aeroportuale ABD AIRPORT SPA.

In ambito aeroportuale, sia in airside che in landside, non possono essere lasciati incustoditi o abbandonati bagagli, oggetti di qualsiasi natura, strumenti di lavoro o involucri.

Containers, scale o attrezzature varie devono essere tenuti lontano dalla recinzione e comunque ad una distanza tale da non consentire a nessuno di avvalersene per scavalcarla ed introdursi all'interno delle aree sterili.

In tutte le aree di sedime, ed in particolare in air side, è vietato dar da mangiare ad animali randagi, selvatici, ivi compresi i volatili e nel caso di intrusione degli stessi nell'area di movimento il gestore provvederà al loro allontanamento.

I contravventori dei succitati divieti saranno sanzionati ai sensi dell'art 1174 del Codice della Navigazione.

ART. 43 – ORGANI INCARICATI DI FAR RISPETTARE LE NORME

Gli organi statali di controllo presenti in aeroporto sono incaricati di fare osservare le norme contenute nella presente ordinanza.

ART. 44 – SANZIONI

Chiunque non osservi le disposizioni della presente Ordinanza è soggetto, se il fatto non costituisce reato, all'applicazione delle sanzioni previste dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, come sostituito dall'articolo 3 della legge 561/1993 e dal Decreto 30 dicembre 1999 n. 507. Oltre a quanto previsto dall'art. 126 bis e successivi del Codice della Strada, chi commette violazioni alle disposizioni riguardanti la circolazione nell' area di movimento, di cui

alla Parte Terza della presente Ordinanza, è soggetto alle sanzioni previste dal secondo comma dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione, modificato dal D. Lgs.151 del 15 marzo 2006. La guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, accertata secondo quanto previsto dall'art. 186 del Codice della strada, nonché l'inosservanza delle prescrizioni stabilite all'art. 6 della presente ordinanza, comportano la revoca della abilitazione alla guida nell'airside. Tutte le infrazioni saranno segnalate alla Direzione Aeroportuale. La persona che, nonostante non abbia conseguito l'abilitazione alla guida nell'area di movimento, conduce automezzi in detta area, è soggetta alle sanzioni previste, che potranno essere estese anche alla società o all'Ente di appartenenza, in qualità di obbligati in solido al rispetto delle norme di sicurezza.

ART. 45 – ENTRATA IN VIGORE

L'ordinanza, comprensiva degli allegati, entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente Nazionale Aviazione Civile, www.enac.gov.it. e abroga tutte le precedenti disposizioni in materia e le prescrizioni eventualmente in contrasto con la stessa.

ART. 46 – PUBBLICITA'

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente Nazionale Aviazione Civile, www.enac.gov.it. ABD AIRPORT SPA è tenuta a dare diffusione della presente Ordinanza tra tutti i soggetti operanti sull'aeroporto di Bolzano.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Trentino Alto Adige – Sezione Distaccata di Bolzano nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'ENAC.

Aeroporto di Bolzano, 03 dicembre 2024.

IL DIRETTORE TERRITORIALE

Ing Corrado CARANFA

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

INDICE

ART. 1 – DEFINIZIONI	2
Art. 2 – AREA STERILE E PARTE CRITICA	4
Art. 3 – VARCHI DI ACCESSO	4
ART. 4 – ACCESSO DELLE PERSONE NELL’AREA STERILE – MOTIVO LEGITTIMO	4
ART. 5 – ACCESSO DELLE PERSONE NELL’AREA STERILE – TITOLI VALIDI ALL’ACCESSO	5
ART. 6 – LIMITAZIONI	5
ART. 7 – CONTROLLI DI SICUREZZA	6
ART. 8 – RILASCIO DEL TESSERINO DI INGRESSO IN AEROPORTO – T.I.A.	6
ART. 9 – DOPPIO CONTRATTO DI LAVORO	6
ART. 10 – VALIDITÀ DEL TESSERINO DI INGRESSO IN AEROPORTO	6
ART. 11 – RESTITUZIONE, Furto e Smarrimento DEL TESSERINO DI INGRESSO IN AEROPORTO	7
ART. 12 – TESSERINO DI ACCESSO CON SCORTA – TESSERINO DI INGRESSO VISITATORE (T.I.V.)	7
ART. 13 – LASCIAPASSARE VEICOLARE – RILASCIO E VALIDITA’	7
ART. 14 – RESTITUZIONE DEL LASCIAPASSARE VEICOLARE	8
ART. 15 – GATES DI IMBARCO	8
ART. 16 – AEROSTAZIONE - SBARCO DEI PASSEGGERI	8
ART. 17 – LIMITAZIONI AGLI ACCESSI IN AEROSTAZIONE	8
ART. 18 – CONTROLLI AI VARCHI	8
ART.19 – PERCORSI	9
ART.20 – ASSICURAZIONI	9
ART. 21 – SOSTA	9
ART. 22 – PATENTI E ABILITAZIONI	9
ART. 23 – MEZZI SPECIALI	10
ART. 24 – REGOLE GENERALI	10
Art. 25 – DIRITTI DI PRECEDENZA	10
ART. 26 – LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE PEDONALE	10
ART. 27 – DOTAZIONI ED EQUIPAGGIAMENTI DEI VEICOLI E ALTRI OGGETTI MOBILI	11
ART. 28 – DEROGHE AL CODICE DELLA STRADA	11

ART. 29 – PARCHEGGIO	11
ART. 30 – SEGNALI DIURNI	11
ART. 31 – SEGNALI NOTTURNI	11
ART. 32 – LIMITE DI LUNGHEZZA DEI CONVOGLI	11
ART. 33 – AREA DI MANOVRA	11
ART. 34 – STRADA PERIMETRALE	12
ART. 35 – RINVIO	12
ART. 36 - OBBLIGHI	13
ART. 37 – CONTROLLI	13
ART. 38 – DEROGHE	13
ART. 39 - PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI ALLA GUIDA	13
ART. 40 – ESERCIZIO DELLA CACCIA	14
Art. 41 – Animali al seguito	14
ART. 42 – DIVIETI	14
ART. 43 – ORGANI INCARICATI DI FAR RISPETTARE LE NORME	14
ART. 44 – SANZIONI	14
ART. 45 – ENTRATA IN VIGORE	15
Art. 46 – PUBBLICITA’	15
ART. 47 – RICORSO	15